



Comune di Mondaino
(Provincia di Rimini)

Piazza Maggiore n. 1 C.A.P. 47836
Tel . 0541 981674

PIVA 00664480407
Fax 0541/982060

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15	O	Addizionale comunale all'IRPEF: conferma aliquote per l'anno 2016.
Data 07/05/2016	G	
	G	
	E	
	T	
	T	
	O	

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **Sette** del mese di **Maggio** alle ore 10.00, nella Sala delle adunanze consigliare del Comune suddetto.

Alla 1[^] convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Gnaccolini Matteo- Sindaco	X		Chiaretti Enrico	X	
Casadei Luigino	X		Merli Irene	X	
Calesini Jessica		X	Morri Valeria	X	
Bacchini Roberto	X				
Pintus Mauro	X				
Arduini Fabio	X				
Bruscoli Valentina		X			

Assegnati N. 10
In carica N. 10

Presenti N. 8
Assenti N. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza GNACCOLINI MATTEO nella sua qualità di Sindaco – Partecipa il Segretario Comunale Dott.sa MORELLI MARGHERITA ;

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2016;
- il comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente dall'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- Con nota 16 marzo 2007, n. prot.5602/2007/DPF/UFF il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito i termini per le deliberazioni in materia di aliquote e tariffe dei tributi locali in rapporto all'approvazione del bilancio;
- il comma 16, dell' art. 53 della legge 23 dicembre 2006, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 che testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto:

- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione a decorrere dal 01.01.1999, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;
- l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita: «143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma»;

- la circolare del Ministero delle Finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998);

Visto l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), per il quale: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 30.03.2007, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 15 del 30.03.2009, n. 19 del 28.04.2010, n. 09 del 21.04.2011, n. 21 del 28.06.2012, n. 33 del 09.07.2013, n. 31 del 28.07.2014 e n. 16 del 29.07.2015 che confermavano per l'anno 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,80 punti percentuali;

Ritenuto di dover riconfermare, con effetto dal 1° Gennaio 2016 la suddetta aliquota nella misura consentita dall'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 360/1998;

Riscontrata la necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2006, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488;

Sentito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnico-contabile della proposta della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale;

Con voti unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

1. DI CONFERMARE l'art. 2, comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, nella parte in cui si determina l'aliquota, confermando rispetto agli anni dal 2009 al 2015 l'aliquota di 0,80 (zerovirgolaottanta) punti percentuali;

2. DI DARE ATTO che il gettito previsto per il corrente anno è stimato in € 124.000,00;
3. DI TRASMETTERE il presente atto, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 31.05.2002 (G.U. 05.06.2002, n. 130) al Ministero dell'economia e delle Finanze mediante pubblicazione sullo stesso sito informatico.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GNACCOLINI MATTEO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

24/08/2010

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

dalla Residenza Comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA

24/08/2010

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

[X] - è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

[] - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

dalla Residenza Comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MORELLI MARGHERITA

E' copia conforme all'originale.